

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

Ordinanza n° 39

IL SINDACO

OGGETTO: Chiusura tratto della via Fontana "dal civico 50 all'incrocio con la via Papa Giovanni XXIII.

VISTA la nota del Direttore dei lavori di "realizzazione di un centro consortile per attività culturali folcloristiche nel Palazzo Minneci" acquisita al prot. n. 3383 del 31.08.2020, con la quale chiede interdizione del transito di persone, autoveicoli e mezzi di trasporto nel tratto della via Fontana corrispondente alle aree sottostanti al cantiere dei lavori di che trattasi, a partire dalla data del 01.09.2020 al 30.11.2020 salvo richieste di proroghe, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle 14,30 alle ore 16,00 di ogni giornata lavorativa.

CONSIDERATO che per tali lavori si rende necessario la chiusura tratto della via Fontana "dal civico 50 all'incrocio con la via Papa Giovanni XXIII per cui occorre predisporre la chiusura al traffico veicolare e pedonale, con decorrenza dalla data della presente ordinanza al 30.11.2020 salvo richieste di proroghe, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle 14,30 alle ore 16,00 di ogni giornata lavorativa;

RAVVISATA la necessità, nel pubblico e generale interesse, di provvedere all'adozione di idonea ordinanza, atta ad evitare il pericolo per la pubblica incolumità e consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza;

RITENUTO opportuno procedere in merito;

VISTI gli artt. 5 e 6 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 Codice della Strada;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA

Che per l'esecuzione dei lavori in premessa venga disciplinata la circolazione nel seguente modo:

DIVIETO DI TRANSITO veicolare e pedonale nel tratto della via Fontana "dal civico 50 all'incrocio con la via Papa Giovanni XXIII, dalla data della presente ordinanza al 30.11.2020 salvo richieste di proroghe, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle 14,30 alle ore 16,00 di ogni giornata lavorativa;

A carico dei trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalle norme del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285.

In deroga alla presente ordinanza è consentito il transito ai pedoni residenti, ai mezzi di soccorso e di polizia, nonché ai veicoli autorizzati per l'esecuzione dei lavori.

Gli Organi di Polizia, di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

Che l'impresa esecutrice dei lavori Euroinfrastrutture srl con sede in via Provinciale n. 8 in Santavenerina (CT) provveda:

- a delimitare il passaggio pedonale dei residenti nel tratto della via Fontana oggetto del divieto;
- ad apportare la segnaletica necessaria;
- lasciare libere le aree sgombre da mezzi sfabbricidi e materiali di qualsiasi natura durante le ore in cui è efficace la presente ordinanza ovvero dalle ore 16,00 alle ore 8,00 e dalle 14,00 alle ore 14,30.

Che la presente venga trasmessa a:

Carabinieri;

Albo Pretorio;


Alla Autolinea interbus

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è consentito, a chi ne abbia interesse, di presentare ricorso:

- Entro 30 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici;
- Entro 30 giorni al TAR Sicilia.

Dalla Residenza Municipale, 31.08.2020


IL SINDACO
Dott. Sebastiano Adamo